



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Largo G. Giardino, 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Ufficio del Procuratore della Repubblica
TEL. 0331 621.657 (esterno) – Tel. 0331 650.444
PEC: prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

Prot. n. 256/2022

Busto Arsizio, - 2 FEB. 2022

DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE - SCADENZA AL 31 marzo 2022

OGGETTO: Disposizioni riguardanti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 aggiornamento delle disposizioni in tema di lavoro agile.

SI PUBBLICHI SUL SITO DELLA PROCURA

Ai Sostituti Procuratori

Ai Direttori Amministrativi

Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria

A tutto il Personale Amministrativo e di Polizia giudiziaria - Sede

Alle R.S.U. – Sede

Al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio

Al Presidente della Sezione Penale – Tribunale di Busto Arsizio

Al Coordinatore della Sezione G.I.P. – Busto Arsizio

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio .

Al Presidente della Corte d'Appello di Milano .

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano .

All'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia .

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano .

Al Consiglio Superiore della Magistratura settima-emergenzacovid@cosmag.it .

Al Prefetto di Varese .

Al Prefetto di Milano .

Al Questore di Varese

Al Questore di Milano

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – Varese

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri - Milano

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Varese

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Milano

A tutti i Comandi di Polizia Giudiziaria del Circondario di Busto Arsizio

Al Direttore Generale A.T.S. INSUBRIA

Al Direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, DOTT. CARLO NOCERINO,

Visti tutti i decreti legislativi, i decreti legge e le circolari ministeriali emessi fino ad oggi per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19;

Tenuto conto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'art. 1 comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n.221;

Considerato che l'attuale contesto è caratterizzato da un lato dalla efficacia delle disposizioni del decreto dell'8 ottobre 2021 in tema di prevalenza del lavoro da effettuare in presenza e di "condizionalità" per l'accesso al lavoro agile (art. 1, comma 3 del citato decreto) e, dall'altro, dall'attesa per l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 nonché per quanto riguarda anche l'Amministrazione giudiziaria, della disciplina da enuclearsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 . n. 113.

Richiama inoltre la circolare a firma congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022, che integra il quadro in materia di lavoro agile;

Letta la nota DOG m_dg.DOG.24/01/2022.00014716.U che rimarca: *“Appare quindi consentito - nell'attuale contesto normativo - disporre lavoro agile nelle more della entrata in vigore del nuovo contratto collettivo del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 nonché della disciplina da enuclearsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113: secondo la ratio della circolare dei Ministri per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022, a legislazione vigente è riconosciuta la possibilità di ricorso al lavoro agile "atipico" per ragioni di prevenzione, a fortiori laddove sia necessario - in periodi di recrudescenza della diffusione del virus SARS-CoV-2 come quello attuale - garantire la possibilità di lavorare da remoto ai dipendenti. Il lavoro agile può, d'altro canto, essere disposto anche nei confronti dei dipendenti sottoposti a quarantena e in attesa del referto degli accertamenti sanitari effettuato con tampone (molecolare o antigenico), a favore cioè di quei soggetti nei cui confronti è in fase di accertamento l'ipotetico stato di malattia derivante da contatto con soggetto positivo al test SARS-CoV-2.”*

Con riferimento all'esigenza di attuare misure atte a contenere il rischio di contagio,

DISPONE

fino al 31 marzo 2022 e comunque fino alla eventuale proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, l'eccezionale possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale amministrativo dei distinti profili professionali, senza vincolo quantitativo o percentuale, per quei dipendenti sottoposti a quarantena e in attesa del referto degli accertamenti sanitari effettuato con tampone (molecolare o antigenico), a favore cioè di quei soggetti nei cui confronti è in fase di accertamento l'ipotetico stato di malattia derivante da contatto con soggetto positivo al test SARS-CoV-2.

Quanto agli accordi di lavoro agile, si fa riferimento alla modulistica rilasciata dalla Direzione generale del personale con circolari diramate nella prima fase pandemica e già in uso nell'ufficio.

Il lavoratore dovrà programmare con il responsabile dell'ufficio le attività da svolgere in modalità agile, attività che dovranno avere i requisiti della smartabilità con la conseguente rendicontazione.

Si segnala che l'accesso al lavoro in modalità agile non potrà mai essere disposto allorché dia luogo all'elusione dell'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte del pubblico dipendente.

Si rammenta che rimangono in capo al lavoratore che dovesse contrarre il Covid-19 o dovesse essere indicato dall'autorità sanitaria contatto stretto di un soggetto positivo al Covid-19, gli obblighi di comunicazione immediata a mezzo mail procura.bustoarsizio@giustizia.it, al Procuratore della Repubblica, ai direttore e/o, se si tratta di appartenente alla PG, ai responsabili delle Aliquote.

L'ufficio, dopo aver comunicato a tutto il personale le positività, trasmetterà al medico competente i contatti stretti segnalati per le successive disposizioni.

Si allega il documento redatto da Medilabor contenente le indicazioni del medico competente del 10 gennaio 2022 (successiva alla Circolare Ministero della Salute 30 dicembre 2021), raccomandane una scrupolosa osservanza.

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità di osservare le misure di sicurezza e le cautele, riepilogate nel [sito web del Ministero della Salute](#).

Si comunichi a tutto il personale (magistrati, personale amministrativo, aliquote di Polizia giudiziaria in servizio presso questo ufficio) e alle RSU in sede

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Carlo NOCERINO

INDICE

<u>1</u>	<u>SCOPO</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>DOCUMENTAZIONE</u>	<u>2</u>
3.1	DI RIFERIMENTO	2
<u>4</u>	<u>TERMINI E DEFINIZIONI</u>	<u>3</u>
<u>5</u>	<u>RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ</u>	<u>4</u>
5.1	RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ	4
<u>6</u>	<u>ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AI LAVORATORI</u>	<u>6</u>

4 Termini e Definizioni

- **Caso confermato:** un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2.
- **Contatto stretto:**
 1. una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
 3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
 5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
 6. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
 7. una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- **Caso sospetto:** una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra causa che spieghi pienamente la presentazione clinica.
- **Isolamento domiciliare obbligatorio:** provvedimento posto in essere nei confronti dei soggetti che hanno in storia clinica l'effettuazione di un tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale risultato positivo (casi).
- **Isolamento domiciliare fiduciario:** provvedimento posto in essere nei confronti dei soggetti che presentano sintomatologia simil-influenzale senza evidenza di contatto con un caso o contatti di caso, accertato o sospetto, sintomatici, senza effettuazione del test (stante la numerosità in periodo epidemico).
- **Quarantena:** restrizione dei movimenti di persone sane ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
- **Test molecolare** (c.d. tampone classico): è il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) per l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l'infezione. L'analisi può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio.
- **Test antigenico** (c.d. tampone rapido): questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei-test molecolari (tampone naso-faringeo o nasale), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), dotato di elevata sensibilità e specificità.

I contatti stretti, asintomatici, di casi confermati, **non vaccinati o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni**, terminano la quarantena dopo **10 giorni dall'ultimo contatto** con il caso confermato se vengono sottoposti al termine di tale periodo ad una **tampone** molecolare o antigenico e l'esito è negativo.

N.B. attualmente non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei **contatti stretti di contatti stretti di caso** (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici.

Tabella 1 Gestione contatti stretti in relazione allo stato vaccinale (Circ. min. Salute 30 dicembre 2021).

	Non vaccinati, Vaccinati con ciclo primario non completato; Vaccinati con ciclo primario completato da meno di 14 giorni.	Vaccinati con ciclo primario completato da più di 120 giorni.	Vaccinati con dose booster; Vaccinati con ciclo primario completato non oltre i 120 giorni precedenti; Guariti da infezione da SARS-CoV-2 non oltre i 120 giorni precedenti.
QUARANTENA	10 giorni da ultima esposizione	5 giorni da ultima esposizione	Nessuna quarantena Obbligo FFP2 per 10 giorni da ultima esposizione Auto-sorveglianza sintomi per 5 giorni da ultima esposizione
TEST	Test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni	Test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni	Test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati.

CASO SOSPETTO

Pur non presentandosi come obbligo, per il soggetto che presenta sintomatologia simil-influenzale ma che non viene sottoposto durante l'assenza per malattia/isolamento fiduciario a test diagnostico (tampone nasofaringeo antigenico o molecolare), suggeriamo all'azienda, qualora il lavoratore abbia condiviso tale dato sanitario, di proporre effettuazione di tampone antigenico dopo la risoluzione dei sintomi e prima del rientro.

I contatti stretti, asintomatici, di casi confermati, se hanno **terminato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni** terminano la quarantena dopo **5 giorni dall'ultimo contatto** con il caso confermato se vengono sottoposti al termine di tale periodo ad una **tampone** molecolare o antigenico e l'esito è negativo.

I contatti stretti, asintomatici, di casi confermati, **non vaccinati o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni**, terminano la quarantena dopo **10 giorni dall'ultimo contatto** con il caso confermato se vengono sottoposti al termine di tale periodo ad una **tampone** molecolare o antigenico e l'esito è negativo.

N.B. attualmente non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei **contatti stretti di contatti stretti** di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici.